VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 48 del 23 MAGGIO 2014

OGGETTO

APPLICAZIONE CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI - ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventitre** del mese di **maggio**, alle ore **18.00**, convocato nei modi e termini di legge, previa comunicazione al Prefetto effettuata con nota n. 17135 del 19/05/2014, si è riunito nella solita sala delle riunioni del Comune di Chiavari, in seduta pubblica – adunanza di 1° convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| | | P/A | | | P/A |
|--|------------------------|-----|--------------------------|--|-----------------------|
| 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | DE FAZIO ROMANO ANGELO | P | 13. 14. 15. 16. | LAGOMARSINO GIUSEPPE ROMBOLINI ROBERTO VIARENGO GIORGIO STAGNARO ALESSANDRA CANEPA GIORGIO CERVINI EMILIO | P A P P P |

Presenti n.: 16 Assenti n.: 1

Partecipa il Segretario Generale F.F.: Dott. Serpagli Giorgio.

Il **Dott. Barsotti Maurizio** assume la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, comunica al Consiglio Comunale la pratica segnata all'ordine del giorno come in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, concernente l'oggetto;

DATO ATTO che la stessa è corredata dai pareri prescritti dell'art.49 del Testo Unico;

DOPO opportuna discussione;

RITENUTO che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

Esce dall'aula il Consigliere Comunale Silvio BOCCALATTE. I presenti sono 15.

CON la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

PRESENTI: n. 15

ASTENUTI: n. 03 (Giardini, Garibaldi e Stagnaro)

VOTANTI: n. 12 FAVOREVOLI: n. 09

CONTRARI: n. 03 (Viarengo, Canepa e Cervini)

DELIBERA

la proposta di deliberazione riguardante:

APPLICAZIONE CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI - ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

è approvata nel testo allegato.

Si dà atto che il verbale della discussione relativa all'argomento in oggetto viene depositato nell'Ufficio di Segreteria.

| Letto, approvato e sottoscritto. | |
|---|---|
| IL PRESIDENTE F.to Dott. Barsotti Maurizio | IL SEGRETARIO GENERALE F.F. F.to Dott. Serpagli Giorgio |
| Pubblicata copia all'Albo Pretorio | · |
| | IL FUNZIONARIO ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE |
| Chiavari, lì | |
| questo Comune - ai sensi del combina T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 32 della | pubblicata all' Albo Pretorio Informatico di ato disposto del 1° comma dell'art. 124 del a legge n. 69/2009 - nei termini suindicati ed , ai sensi del 3° comma dell' art. |
| | IL SEGRETARIO GENERALE |
| Chiavari, lì | |

OGGETTO: APPLICAZIONE CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI – APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 del D.Lgs.15/12/1997 n. 446 e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materie di entrate;

VISTO il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 ("Codice della strada"), che all'art. 27, commi 5, 7 e 8, prevede che le occupazioni del patrimonio stradale possano essere gravate da un canone di concessione non ricognitorio;

VISTA in proposito la circolare del Ministero dell' Economia n. 1/DF del 20/01/2009, ove è chiarito che detto canone possa essere imposto in aggiunta alla TOSAP, ma vada detratto da quanto dovuto a titolo di imposta;

VISTE, in senso conforme a quanto sopra, le sentenze della Corte di Cassazione n. 2555/2002, n. 18550/2003, n. 11175/2004, n. 4304/2005, n. 23224/2006 e n. 16914/2007, n. 5474/2009, n. 19481/2009 e n. 4427/2010 e diverse pronunce della giurisprudenza amministrativa in ordine alla legittima pretesa del Comune di esigere, per l'occupazione delle medesime aree pubbliche, oltre alla T.O.S.A.P., anche il canone patrimoniale;

ATTESO che la determinazione del canone non ricognitorio è rimessa, dall'art. 27 del citato D.Lgs. 285/1992, all'Ente proprietario della strada, con riferimento al vantaggio economico che il concessionario ne ricava, nel caso in cui l'occupazione del suolo serva allo svolgimento di un'attività di impresa e la stessa abbia come aspetto principale della propria attività quello connesso al bene dato in concessione;

CHE l'entità del canone non ricognitorio deve essere determinata tenendo conto:

- delle soggezioni che derivano alla strada e alle sue pertinenze
- del valore economico della concessione o autorizzazione
- del vantaggio economico ritraibile dalla concessione o autorizzazione

CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra, l'intendimento di questa amministrazione comunale di introdurre il canone in parola, limitando tuttavia, in sede di prima applicazione, l'applicazione del canone medesimo alle occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa, generalmente distinte in:

- a) condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche; linee elettriche, telefoniche e telegrafiche;
- b) pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- c) sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo;
- d) tralicci di elettrodotto;
- e conseguentemente mantenere esenti altre forme di occupazione, quali :
 - ♣ chioschi edicola e strutture assimilabili (es. per la vendita di giornali e riviste, somministrazione di alimenti e bevande o vendita di altri articoli diversi);
 - ♣ elementi di arredo, distinti, in genere, tra elementi di arredo destinati all'esercizio dell'attività e quelli con pubblicità;
 - ↓ impianti pubblicitari, comprese le preinsegne (frecce di indicazione);
 - pensiline, con pubblicità o meno;
 - depositi vari all'aperto su aree comunali;
 - aree destinate ad impianti di autolavaggio e distributori di carburante;

CONSIDERATO CHE:

- l'art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituto dall'art.27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n.448, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007) dispone che le deliberazioni degli enti locali eventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione , anche se successivamente all'inizio dell'esercizio hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

 Vista la nota del Ministero dell' Interno del 29.04.2014, con la quale viene comunicato il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione del corrente anno al 31 luglio 2014;

CONSIDERATO INOLTRE, l'introduzione del suddetto canone porterà un gettito presunto di circa € 235.691,94, a fronte di un incasso TOSAP (grandi utenze Energia elettrica e Gas) di € 44.500,35 relativamente all'annualità 2013, ricordata la già citata circola n.1/DF del 20.01.2009, l'introduzione porterà ad un differenziale positivo di circa € 191.191,59.

VISTO lo schema di Regolamento a tal fine predisposto dai competenti Uffici e ritenutolo meritevole di approvazione;

VISTO il parere favorevole dei Revisori dei conti espresso ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, punto 7 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

- 1. Per quanto in premessa, di <u>istituire il canone concessorio non ricognitorio</u> di cui all'art. 27, commi 5, 7 e 8 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 ("Codice della strada").
- 2. Di approvare, di conseguenza, il "*Regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio*", nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, composto di n. 8 articoli.

| OGGETTO: APPLICAZIONE | CANONI | CONCESSORI | NON | RICOGNITORI - |
|---------------------------|----------------|---|-------|---------------|
| APPROVAZIONE REGOLAME | NTO. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PARERE DEL RE IN ORD | | LE DEL SERVIZI EGOLARITA' TE | | IONERIA |
| VISTO: | Si esr | orime parere favore | evole | X |
| 7.010. | <i>01 00</i> p | mino paroro ravoro | 77010 | _ ^ |
| | - | orime parere contra motivazioni allega | | |
| Data 02.05.2014 | | | | |
| Dala 02.05.2014 | IL | DIRIGENTE DEL | SETTO | RE III |
| | GESTIC | NE PROGRAMM/ F.to Dott. P | | |
| | | 20 | .0 | |
| | | | | |
| PARERE DEL RE IN ORDIN | | LE DEL SERVIZI GOLARITA' CON | | • • • • • • • |
| VISTO: | Si esp | orime parere favore | evole | X |
| | • | orime parere contra motivazioni allega | | |
| Data 02.05.2014 | | | | |
| | 11 | DIRIGENTE DEL | SETTO | RF III |

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
GESTIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
F.to Dott. Pietro Devoto



CITTA' DI CHIAVARI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

Art. 1 - Oggetto

1. Ai sensi del 1° comma, dell'art. 25 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento di un canone concessorio non ricognitorio in base alle prescrizioni di cui all'art. 27, comma 8, del citato D.Lgs. n. 285/1992.

Art. 2 - Tipologie soggette al Canone di concessione non ricognitorio

1. Le tipologie di concessioni permanenti soggette al canone di cui al precedente articolo 1 sono specificate nell' ALLEGATO A) al presente Regolamento.

Art. 3 - Superficie soggetta a canone di concessione non ricognitorio

- 1. La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.
- 2. Le occupazioni al di fuori della sede stradale sono comunque considerate, su tutto il territorio comunale, effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio.
- 3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del canone non ricognitorio di cui all'art. 1.

Art. 4 - Tariffa

1. La tariffa da applicare è determinata come segue:

a. tariffa di riferimento:

La tariffa di riferimento stabilita dall'organo competente per ciascuna delle tipologie di occupazione definite nell'elenco di cui all'allegato A) al presente Regolamento, è comunque aggiornata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I.) con riferimento alle variazioni intercorse nel mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto al mese di novembre del biennio precedente a quello di riferimento.

b. parametro categoria stradale:

è costituito dal coefficiente previsto in base alla classificazione delle strade comunali di cui all'allegato B) del presente Regolamento:

Zona 1 = 1,2

Zona 2 = 1,1

Zona 3 = 1,0

L'occupazione delle infrastrutture di cui al codice 1.1 dell'allegato A) al presente Regolamento, comporta l'applicazione del coefficiente fisso pari a 1,0 indipendentemente zona di allocazione dei cunicoli.

c. parametro durata temporale occupazioni:

è costituito dal coefficiente determinato in relazione alla durata dell'occupazione permanente come segue:

Occupazioni di durata di anni 1 = 2,0

Occupazioni di durata fino ad anni 5 = 1,5

Occupazioni di durata oltre anni 5 = 1,0

d. parametro economico:

è costituito dal coefficiente determinato in relazione al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione ed al vantaggio che al titolare ne deriva sulla base dei ricavi annui verificatisi nell'anno precedente, come segue:

Fino a 100 mila euro = 0.5

Da euro 100 mila a 500 mila = 1,0

Oltre euro 500 mila = 1,5

Per il primo esercizio il parametro economico si applica in base ad una stima comparata dei ricavi per attività omologhe, salvo conguaglio entro il termine per il versamento dell'annualità successiva.

e. parametro di interferenza:

è costituito dal coefficiente determinato in relazione al grado di interferenza sulla viabilità e/o su ogni altro servizio pubblico comunale. Il parametro di interferenza è definito sulla base di apposita relazione tecnica predisposta dai competenti servizi comunali

- 1 occupazione con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi 1,5 determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale
- 2 occupazione con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi non 1,2 determinante sensibile riduzione della viabilita' o di altro servizio pubblico comunale
- 3 occupazione senza allocazione stabile di strutture ed impianti fissi 1,0
- 4 occupazione di infrastrutture/sottosuolo comunali mediante condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. linee elettriche, telefoniche e telegrafiche e ogni altro impianto con diametro geometrico:

| fino a 10 cm. | 1,2 |
|----------------------------------|-----|
| superiore a 10 cm. fino a 50 cm. | 1,5 |
| superiore a 50 cm. fino a 100 cm | 1,7 |
| superiore a 100 cm | 2,0 |

f. tariffa ragguagliata

è costituita dall'applicazione dei parametri sopra descritti alla tariffa di riferimento sub a secondo la seguente formula:

 $F = (A \times B \times C \times D \times E)$

g. valore occupazione e unità di misura:

In riferimento alla tipologia di occupazione di cui all'art. 2, l'unità di misura è espressa mediante le seguenti sigle, a ciascuna delle quali è attribuito il relativo valore delle superfici lineari, quadrate o delle unità rilevate:

ml. = metri lineari

mq. = metri quadrati

cad. = cadauno

La quantificazione dell'occupazione è costituita dal valore complessivamente espresso in metri lineari, metri quadrati o unità in relazione alla corrispondenza della tipologia del manufatto alla classificazione della tabella di cui all'allegato A) al presente Regolamento.

h. canone di concessione non ricognitorio:

è il risultato del prodotto fra la tariffa ragguagliata come determinata sub f e il valore dell'occupazione descritto sub g:

 $H = (F \times G)$

2. Dall'importo del canone concessorio, come sopra determinato, viene detratto quanto pagato dal concessionario a titolo di *tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*. Qualora la differenza tra i due importi sia negativa il concessionario è esonerato dal pagamento del canone concessorio.

Art. 5 - Concessioni

1. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente Regolamento, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. Il Comune può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 6 - Pagamento, interessi, accertamento del canone non ricognitorio

- 1. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione da parte del competente Settore Tecnico Comunale.
- 2. Il settore competente del rilascio dell'atto di concessione è tenuto a darne tempestiva comunicazione al soggetto gestore delle entrate, anche mediante collegamenti telematici.
- 3. Il soggetto gestore delle entrate provvede, entro un tempo utile al rispetto dei termini di cui al comma 1 del presente articolo, ad inviare al titolare del rilasciando titolo

concessorio un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto.

- 4. Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 31 marzo dell'anno in corso.
- 5. Per il primo anno di occupazione il canone è dovuto per dodicesimi in rapporto ai mesi di effettiva occupazione decorrenti dalla data di inizio occupazione obbligatoriamente indicata nell'atto di concessione/contratto/convenzione. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.
- 6. Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto concessorio di occupazione, qualora la data di inizio occupazione non risulti accertabile, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria.
- 7. Dopo il primo anno, il canone non ricognitorio è annualmente aggiornato in base alla variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, secondo la formula prevista all'art. 4, comma 1, lett. a, del presente Regolamento.
- 8. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell'avviso è effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ritorno.
- 9. La notifica dei predetti avvisi è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
- 10. Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice) calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.
- 11. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica, a cura del soggetto gestore dell'entrata, la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, ferme restando le eventuali sanzioni previste a norma dell'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 285/1992.
- 12. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al soggetto gestore dell'entrata, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione del competente organo giurisdizionale, passata in giudicato.

Art. 7 - Occupazioni abusive

- 1. Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%.
- 2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali

- 1. Le concessioni permanenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono valide ed efficaci in quanto dotate di tutti i requisiti richiesti dalla vigente legislazione in materia di concessioni e non contengano prescrizioni contrastanti con essa.
- 2. Le concessioni che risultino prive, carenti o non conformi ai requisiti di cui al precedente comma devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme di cui al presente regolamento.
- 3. Alle occupazioni relative a concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano, a far tempo dal 1° gennaio 2008, le corrispondenti tariffe di cui all'allegato A) al presente Regolamento determinate secondo le modalità previste dall'art. 4 che precede, con possibilità per il Comune di abbattimento di una percentuale fino alla misura massima del 30% (trenta percento) del canone complessivamente dovuto al Comune per tutto il rimanente periodo di durata della concessione, previa adesione in forma scritta da parte del concessionario.
- 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
- 5. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

ALLEGATO A)

Occupazioni realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi in regime di concessione amministrativa

1 INFRASTRUTTURE

1.1 Per la concessione in uso delle infrastrutture di proprietà comunale (cunicoli, camerette d'ispezione ecc.) mediante condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche. €/ml. (Euro per metro lineare)................€ 5,00

2 SOTTOSUOLO

3 SUOLO

3.2 Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo €/cad. (Euro cadauno)......€ 15,00

3.3 Tralicci di elettrodotto €/cad. (Euro cadauno)......€ 200,00

4 SOPRASSUOLO

ALLEGATO B)

Strade e relativa classificazione

| Strade interne al tessuto urbano storico | Zona A1 |
|---|---------|
| Strade interne al tessuto urbano consolidato e frazioni | Zona A2 |
| Strade interne ad aree di recente espansione | Zona A3 |
| Strade interne alla restante parte del centro abitato | Zona A4 |
| Strade esterne al centro abitato | Zona A5 |

